

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)

PROT. n° P667/4134 sott. 58

Roma, 24 settembre 2007

OGGETTO: D.M. 28 aprile 2005. Intercapedine di aerazione d'accesso al locale caldaia. Quesito.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti in argomento, pervenuta con nota indicata a margine, questo Ufficio concorda con il parere espresso da codesta Direzione Regionale, significando che, la porzione di intercapedine finalizzata alla aerazione della centrale termica, deve essere separata dalla zona di accesso qualora la stessa insista su una intercapedine non ad uso esclusivo.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito proposto dal Comando VV.F. di Sondrio relativo alle caratteristiche dell'intercapedine di aerazione e di accesso ad un locale caldaia con alimentazione a combustibile liquido.

Con riferimento agli specifici quesiti si ritiene che:

1. qualora sia richiesto il requisito di accesso da intercapedine antincendi, questa possa coincidere con l'intercapedine sulla quale è attestata la superficie di aerazione. Peraltro il sezionamento destinato a separare la zona di accesso da quelle di aerazione non sembra essere previsto dalla regola tecnica;
2. si ritiene che l'accesso al locale caldaia attraverso intercapedine sua volta raggiungibile da locali interni soddisfi quanto richiesto ai punto 4.2.4 comma 3 del D.M. 28.04.2005;
3. considerata la funzione dell'intercapedine rispetto all'obiettivo di porre l'impianto termico in posizione periferica del fabbricato e considerata la definizione stessa di intercapedine nel caso in cui non sia longitudinalmente delimitata da terrapieno, la soluzione proposta non sembrerebbe soddisfare i requisiti richiesti dalla norma (locale ubicato in posizione non periferica e intercapedine delimitata longitudinalmente da muri appartenenti allo stesso fabbricato).

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ministero.

Parere del Comando

Essendo pervenuti a questo Comando alcuni progetti relativi alla realizzazione di impianti termici alimentati a combustibile liquido ubicati al piano interrato, all'interno del volume di edifici destinati ad attività ricettive e/o nel cui volume insistono delle autorimesse (att. 84 e 92 dell'allegato elenco al D.M. 16.02.1982), al fine di avere una interpretazione autentica della regola tecnica in oggetto sui punti di seguito riportati:

- il punto 4.1.1 prevede che gli impianti termici possono essere installati in un qualsiasi locale del fabbricato che abbia almeno una parete, di lunghezza non inferiore al 15% del perimetro, confinante con spazio scoperto o strada pubblica o privata scoperta o, nel caso di locali interrati, con intercapedine ad uso esclusivo,omissis;
- il punto 4.1.2 prevede che i locali devono essere dotati di una o più aperture permanenti di aerazione realizzate su pareti esterne di cui ai punto 4.1.1;....omissis..;
- il punto 4.2.4 distingue tra accesso al locale dall'esterno (comma 1) e dall'interno (comma 2), in particolare al comma 1 prevede come soluzione di accesso dall'esterno " intercapedine antincendio di larghezza non inferiore a 0,9 m".
- Il comma 3 del punto 4.2.4 prevede che nel caso di locali ubicati all'interno del volume di fabbricati destinati, anche parzialmente aomissis, attività comprese nei punti (84 e 92 dell'allegato elenco al D.M. 16.02.1982), l'accesso deve avvenire direttamente dall'esterno o da intercapedine antincendio di larghezza non inferiore a 0,9 m.;

premesso che tali fabbricati insistono in aree montane, che in alcuni periodi dell'anno sono soggette ad abbondanti precipitazioni a carattere nevoso, si chiede di conoscere se:

1. La misura minima del 15 %, richiesta dalla norma per la parete confinante con intercapedine, è riferita alla sola intercapedine ad esclusivo servizio per la realizzazione della superficie di aerazione, qualora non addossata a terrapieno ma adiacente ad altri locali interrati facenti parte del fabbricato servito, ovvero può comprendere anche l'intercapedine antincendio di accesso al locale in prolungamento sulla medesima parete e separata da idoneo setto trasversale, in modo da realizzare un unico vano di distacco per l'intera lunghezza?
2. Sempre nel caso di locali interrati e per i casi prospettati (inseriti nel volume di fabbricati destinati anche parzialmente ad attività di cui ai punti 84 e 92 del citato D.M.), visto che al punto 4.2.4 comma 3 è previsto l'accesso dall'esterno o da intercapedine antincendio (già riportata al comma 1 dello stesso punto come

modalità di accesso dall'esterno), non essendo riportata per l'intercapedine antincendio la esclusività della stessa come espressamente riportato per l'aerazione, l'accesso può essere consentito tramite intercapedine come rappresentata nel disegno allegato, con accesso alla stessa da locali adiacenti, visto che le norme specifiche sugli alberghi ed autorimesse permettono la comunicazione con l'attività 91 tramite filtro a prova di fumo (punto 3.5 del D.M. 01.02.1986 e punto 5.2 lettera c) del D.M. 09.04.1994)?

3. visto che il D.M. 30.11.1983 definisce l'intercapedine antincendio quale "vano di distacco delimitato longitudinalmente da muri perimetraliappartenenti al fabbricato servito e/o da muri di altro fabbricato....", la soluzione progettuale sopraesposta può essere assimilata alla intercapedine prima definita?

Questo Comando ritiene che, per i casi prospettati, possa consentirsi tale soluzione progettuale a condizione che venga garantito l'accesso attraverso il grigliato dell'intercapedine, per le squadra di soccorso, da spazio scoperto.

Si rimane pertanto, tenute presenti le istanze di esame progetto in itinere, in attesa di cortese urgente riscontro in merito.

